



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 00186 ROMA - VIA ARENULA, 71

PRESIDENZA E SEGRETERIA

00187 ROMA - VIA IV NOVEMBRE, 114

TEL. 06.6976701 r.a. - FAX 06.69767048

/U-GF/13

Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Catania

Oggetto: Competenze professionali Ingegnere industriale iunior
- progetto di adeguamento di una cabina di
trasformazione MT/BT con due trasformatori da 100
KVA cadauno – verbale rapporto tecnico di prima
verifica INAIL – rigetto documentazione tecnica a firma
di un Ingegnere iunior - richiesta parere – gruppo di
lavoro CNI – invio parere - prot. CNI n.3089

In relazione alla richiesta in oggetto, facendo seguito alla precedente nota CNI del 27/08/2013, si comunica che il gruppo di lavoro, coordinato dal Consigliere Ing. Fede, ha terminato l'esame della problematica.

Si trasmette quindi il parere del suddetto gruppo di lavoro, verificato dal GdL Energia e approvato dal Consiglio Nazionale. Tale parere, ovviamente, riguarda solamente il quesito circa la competenza professionale dell'Ingegnere industriale iunior e non può e non intende sindacare le risultanze del rapporto di verifica dell'INAIL, per quanto concerne la mancata esibizione/errata compilazione di documentazione tecnica (v. punti 2) e 3) del rapporto di verifica).

Si richiede parere sulla segnalazione di un iscritto che si è visto rifiutare da parte di un funzionario INAIL la documentazione progettuale ("rapporto tecnico di prima verifica") in quanto Ingegnere iunior, appartenente alla sezione B dell'albo.

La prestazione professionale è relativa al progetto di adeguamento di una cabina di trasformazione MT/BT con due trasformatori da 100 KVA ciascuno.

Ciò premesso è possibile osservare quanto segue.

Il professionista è iscritto alla sezione B, settore industriale (con titolo di studio ad indirizzo elettrico, benché l'Ordine provinciale abbia omesso di specificare esattamente la classe di laurea ed il titolo accademico posseduto dall'iscritto).

La fonte normativa di riferimento risulta essere il DPR n. 462/2001 recante: *“Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi”*.

In virtù dell'art.3, comma 2, del citato DPR si prevede verifica a campione secondo i seguenti criteri:

- a) localizzazione dell'impianto in relazione alle caratteristiche urbanistiche ed ambientali del luogo ove è situato l'impianto;
- b) tipo di impianto soggetto a verifica;
- c) dimensione dell'impianto.

Successivamente è obbligo del datore di lavoro di effettuare regolari manutenzioni dell'impianto, nonché a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni cinque anni.

La verifica va condotta da “soggetti abilitati”.

Il decreto 11 aprile 2011 (*“Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'allegato VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'art. 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo”*), prevede - per le verifiche di cui trattasi - l'intervento di soggetti pubblici o privati, che debbono essere iscritti in apposito elenco.

Per ciò che attiene i criteri di abilitazione per poter effettuare le verifiche, l'Allegato I al DM *cit.* richiede che il personale incaricato di eseguire l'attività tecnica sia in possesso, per quanto riguarda il titolo di studio, - tra l'altro - di **laurea** conseguita nelle seguenti classi: L7, L8, L9, L17, L23, di cui al DM 16 marzo 2007,

ovvero laurea conseguita nelle classi 8, 9, 10, 4 di cui al decreto MIUR 4 agosto 2000, con almeno 3 anni di esperienza acquisita e dimostrabile nelle attività tecnico-professionali (progettazione o costruzione o manutenzione o ispezione o controlli o verifiche) correlate al settore delle attrezzature di cui all'allegato VII del d.lgs. n.81/2008.

La medesima attività può essere svolta anche dai Periti Industriali, sia pur con requisiti più stringenti (5 anni di esperienza) rispetto alla laurea in Ingegneria.

Da questo punto di vista il progettista risponde pienamente al criterio di abilitazione richiesto per le verifiche su impianti elettrici.

È poi da considerare che il DPR n. 328/2001, all'art. 46, comma 3, lettera *b*), nell'individuare le competenze degli Ingegneri iuniores, per il settore *Ingegneria industriale*, indica:


- 1) "le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso ed alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di macchina ed impianti, comprese le opere pubbliche;
- 2) i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti macchine ed impianti;
- 3) le attività che implicano l'uso di metodologie standardizzate, quali la progettazione, direzione lavori e collaudo di singoli organi o singoli componenti di impianti e di sistemi, nonché di sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva".

Da quanto sopra esposto non sembra potersi escludere la legittimazione, in generale, dell'Ingegnere industriale iunior a compiere verifiche su impianti elettrici.

In questi termini, dai dati a disposizione, è il parere richiesto.

Distinti saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Ing. Riccardo Pellegatta)



MC2811CT

IL PRESIDENTE
(Ing. Armando Zambrano)

